

OGGETTO: CONGEDO COVID-19 PER LA CURA DEI MINORI
DOMANDA DI FRUIZIONE ORARIA
INDICAZIONI INPS

L'art. 23 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) - ha introdotto un congedo indennizzato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32, n. 21, n. 16, e n. 15 del 2020) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19.

La legge 17/07/2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagina 84) – ha:

- esteso (dal 31 luglio 2020) al 31 agosto 2020 il periodo all'interno del quale è possibile fruire del congedo COVID-19 (pari complessivamente a 30 giornate, usufruibili a decorrere dal 5 marzo 2020);
- introdotto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di goderne in modalità oraria nel periodo compreso dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 77/2020, con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3089, l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione del congedo in modalità oraria.

Anche per il congedo modalità oraria – come per quello a giornata intera – *“le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all'interno dell'arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 -31 agosto 2020).”*

La domanda di congedo in modalità oraria deve essere presentata telematicamente, direttamente sul sito web istituzionale dell'INPS, selezionando la specifica opzione “COVID-19” e utilizzando l'apposita procedura di trasmissione delle istanze.

Nella domanda di congedo COVID-19 a ore il genitore è tenuto a dichiarare:

- il numero di giornate di congedo di cui intende fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 – nell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020 – dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare; pertanto, nel caso in cui il periodo di fruizione delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra luglio 2020 e agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Infine, poiché *“l'indennizzo del congedo COVID-19 continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'INPS dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare”.*